MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01

Parte Generale

INTRODUZIONE

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 (di seguito anche "MO231) è stato adottato e successivamente aggiornato con la finalità di prevenire la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, di reati rientranti nel campo di applicazione del predetto decreto da parte dei seguenti soggetti:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale), nonché persone che svolgono, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente ("soggetti apicali");
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei suddetti soggetti apicali.

Il MO231 è un sistema di *compliance* costituito da un insieme di regole, procedure e protocolli che mirano a contrastare efficacemente, ovverosia ridurre a un livello accettabile, i rischi di commissione dei suddetti reati, intervenendo su due fattori determinanti: i) la probabilità di accadimento dell'evento e ii) l'impatto dell'evento stesso. Il sistema è stato pertanto costruito tenendo conto della realtà giuridica, organizzativa e operativa di GRIMONT s.r.l. (di seguito anche "l'Ente" o "la Società").

Campo di applicazione e Destinatari

La Società si è dotata del MO231 quale esimente della responsabilità da reato degli enti prevista dal d.lgs. 231/2001, ma il percorso di sviluppo, adozione e implementazione risponde all'esigenza di garantire, a tutti i portatori di interesse che si interfacciano con l'ente, che la stessa è dotata di una organizzazione sostenibile, che rispetta la legalità e la trasparenza, e improntata al miglioramento continuo. Il presente MO231 si applica conseguentemente a tutte le attività gestite da GRIMONT s.r.l.

Con riferimento ai destinatari, il presente MO231 trova applicazione nei confronti di tutte le persone che nell'ambito della Società sono qualificabili come "soggetti apicali" e alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi.

In ottica di prevenzione e responsabilità, la Società potrà procedere a rendere vincolanti tutte le disposizioni del presente MO231 o parti di esso anche nei confronti di soggetti che, pur non appartenendo alle categorie precedenti, possono coadiuvare l'ente in operazioni individuate come "attività sensibili" nelle Parti Speciali del presente MO231.

INDICE

INTRODUZIONE - 2 -

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO - 5 -

1.1. IL D.LGS. 231/2001: LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI - 5 -
1.2. LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE E I SOGGETTI LE CUI CONDOTTE SONO CONSIDERATE RILEVANTI - 5 -
1.3. I REATI PRESUPPOSTO - 6 -
1.4. LE SANZIONI - 13 -
1.5. LE FONTI PER LA COSTRUZIONE DEL MO231: LA NORMATIVA, LE LINEE GUIDA E I PRINCIPI DI CONTROLLO - 15 -

2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI GRIMONT S.R.L. - 16 -

2.1. L'ENTE E LA *MISSION* - 16 -
2.2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA - 16 -
2.3. I SISTEMI DI GESTIONE - 17 -
2.4. UBICAZIONE E ARTICOLAZIONE TERRITORIALE - 18 -
2.5. APPARTENENZA AD UN GRUPPO DI SOCIETÀ - 18 -
2.6. I PRINCIPALI STAKEHOLDER - 18 -

3. LA COSTRUZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DEL MO231 - 19 -

3.1. LA METODOLOGIA - 19 -
3.2. LE COMPONENTI DEL MO231 - 20 -

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001 (ODV231) - 21 -

4.1. I REQUISITI DELL'ODV231 - 21 -
4.2. NOMINA, INSEDIAMENTO, DECADENZA, SOSPENSIONE, REVOCA - 23 -
4.3. LE FUNZIONI, I POTERI E GLI STRUMENTI DELL'ODV - 25 -
4.4. FLUSSI INFORMATIVI - 26 -
4.5. STRUMENTI DELL'ODV231 - 30 -

5. WHISTLEBLOWING - 31 -

5.1. LA WHISTLEBLOWING PROTECTION POLICY E IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO - 31 -
5.2. L'OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI E IL WHISTLEBLOWING OFFICER - 31 -
5.3. LA PROTEZIONE DEL SEGNALANTE - 32 -
5.4. LA PROCEDURA WHISTLEBLOWING - 33 -

6. IL SISTEMA DISCIPLINARE - 33 -

5.1. LE VIOLAZIONI SANZIONABILI - 34 -
6.2. LE SANZIONI - 35 -

7. COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE - 40 -

7.1. NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI APICALI - 42 -
7.2. NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI O DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA DIREZIONE E ALLA VIGILANZA DEI VERTICI DI GRIMONT S.R.L. - 42 -
7.3. NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI STAKEHOLDER - 44 -

8. AGGIORNAMENTO DEL MO231 - 44 -

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1. Il d.lgs. 231/2001: la responsabilità amministrativa degli enti

Il d.lgs. 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano la "*responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*". Secondo tale forma di responsabilità, gli enti (ivi comprese le società, le associazioni e le fondazioni) possono essere chiamati in giudizio a rispondere di specifici reati, commessi da determinate persone che operano per essi (soggetti apicali e/o soggetti sottoposti a direzione e vigilanza degli apicali), qualora gli illeciti siano stati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

Si tratta di una forma di responsabilità distinta rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso l'illecito, che dà vita ad un autonomo giudizio a carico dell'ente, il quale potrà essere soggetto a sanzioni, sia di natura pecuniaria che interdittiva.

Il d.lgs. 231/2001, secondo la ricostruzione di giurisprudenza e dottrina, mira a sanzionare la cosiddetta "*colpa in organizzazione*", intesa come la mancanza di policy finalizzate a orientare le attività dell'organizzazione alla prevenzione dei reati presupposto.

1.2. La responsabilità dell'ente e i soggetti le cui condotte sono considerate rilevanti

La responsabilità amministrativa dell'Ente è autonoma, ma è conseguenza diretta di una condotta integrante una fattispecie illecita posta in essere da una persona fisica. In proposito, secondo il Decreto hanno rilevanza solo le condotte, integranti uno dei reati presupposto, tenute "a vantaggio o nell'interesse" dell'ente, indipendentemente dal fatto che questo abbia o meno conseguito in concreto un profitto. Pertanto, l'Ente non risponde se gli autori materiali del reato hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

L'Ente, in particolare, è **responsabile per i Reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:**

- soggetti in posizione apicale: persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale), nonché persone che svolgono, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente;

- soggetti in posizione subordinata: sono le persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale.

La disciplina relativa alle ipotesi di esenzione della responsabilità si differenzia a seconda che riguardi i soggetti in posizione apicale o i soggetti in posizione subordinata.

-Reato commesso da soggetti in posizione apicale

Nel caso in cui il Reato sia commesso da tali soggetti, l'esonero dalla responsabilità si verifica qualora l'Ente dimostri:

a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso l'organo dirigente, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire Reati della fattispecie verificatasi;
b) di aver affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento;
c) che le persone che hanno commesso il Reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
d) che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo (di cui alla precedente lett. b).

-Reato commesso da Soggetti in posizione subordinata

In tale ipotesi, l'Ente è responsabile se la commissione del Reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tuttavia, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del Reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire Reati della fattispecie verificatasi.

1.3. I reati presupposto

L'ente può essere chiamato a rispondere della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 solamente per reati che sono già inclusi nel campo di applicazione del predetto decreto al momento della loro commissione (in applicazione del principio di legalità).

Al momento dell'approvazione della presente versione, sono inclusi nel campo di applicazione del MO231 i seguenti reati:

- **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24 d.lgs. 231/2001):** Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.); Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.); Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.); Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 l. 898/1986);

- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis d.lgs. 231/2001**): Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.); Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019);
- **Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter d.lgs. 231/2001)**: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare l´attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91); Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.);
- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25 d.lgs. 231/2001)**: Concussione (art. 317 c.p.); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione alla

corruzione (art. 322 c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.); Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); Peculato (art. 314 c.p.), Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); Abuso di ufficio (art. 323 c.p.);

- **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis d.lgs. 231/2001)**: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); Alterazione di monete (art. 454 c.p.); Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- **Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001)**: Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.); Frodi contro le industrie nazionali (art. 514); Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- **Reati societari (Art. 25-ter d.lgs. 231/2001)**: False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.); False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622); Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.); Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.); Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.); False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 d.lgs. 19/2023);

- **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater d.lgs. 231/2001)**: Associazioni sovversive (art. 270 c.p.); Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.); Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.); Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.); Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.); Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.); Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.); Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.); Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1); Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2); Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3); Pentimento operoso (d.lgs. n. 625/1979, art. 5); Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2);
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001)** (art. 583-bis c.p.);
- **Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001)**: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater); Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.); Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); Tratta di persone (art. 601 c.p.); Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.), Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);
- **Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001)**: Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. n. 58/1998); Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. n. 58/1998);
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies d.lgs. 231/2001)**: Omicidio colposo (art. 589 c.p.); Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, d.lgs. 231/2001)**: Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, d.lgs. 231/2001)**: Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.); Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o

programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.); Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario, o di valuto virtuale (art. 640-ter c.p.); Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.); nonché in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti; Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.);

- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies d.lgs. 231/2001)**: Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n. 633/1941 comma 1 lett. a) bis); Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n. 633/1941 comma 3); Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n. 633/1941 comma 1); Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n. 633/1941 comma 2); Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n. 633/1941); Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n. 633/1941); Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n. 633/1941).
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies d.lgs. 231/2001)** (art. 377-bis c.p.);

- **Reati ambientali (Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001)**: Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); Delitti colposi contro l´ambiente (art. 452-quinquies c.p.); Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.); Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.); Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.); Distruzione o deterioramento di habitat all´interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.); Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/92, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6); Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (d.lgs. n.152/06, art. 137); Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (d.lgs. n.152/06, art. 256); Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (d.lgs. n. 152/06, art. 257); Traffico illecito di rifiuti (d.lgs. n.152/06, art. 259); Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (d.lgs. n.152/06, art. 258); Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.); Sanzioni (d.lgs. n. 152/06, art. 279); Inquinamento doloso provocato da navi (d.lgs. n. 202/07, art. 8); Inquinamento colposo provocato da navi (d.lgs. n. 202/07, art. 9); Cessazione e riduzione dell´impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/93 art. 3)[1];
- **Immigrazione clandestina e Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, d.lgs. 231/2001):** Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 d.lgs. n. 286/1998); Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, d.lgs. n. 286/1998);
- **Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, d.lgs. 231/2001):** Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.);
- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, d.lgs. 231/2001):** Frode in competizioni sportive e Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (artt. 1 e 4 della l. 401/1989);
- **Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies, d.lgs. 231/2001):** Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, c. 1 e 2 bis d.lgs. 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, c. 1 d.lgs. 74/2000); Emissione di fatture o altri comportamenti per operazioni inesistenti (art. 8, c. 1 e 2 bis d.lgs. 74/2000); Occultamento e distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000); Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000); Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000);

[1] Con il d.l. 135/2018, a partire dal 1.1.2019, il SISTRI è stato abrogato; si ritengono conseguentemente eliminate dall'elenco dei reati presupposto della responsabilità da reato degli enti le violazioni in materia di SISTRI (False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti; d.lgs. n.152/06, art. 260-bis).

Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000); Indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 74/2000);

- **Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, d.lgs. 231/2001)**: Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali – ipotesi aggravata (artt. 282 e 295 d.P.R. 43/1973); Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine – ipotesi aggravata (artt. 283 e 295 d.P.R. 43/1973); Contrabbando nel movimento marittimo delle merci – ipotesi aggravata (artt. 284 e 295 d.P.R. 43/1973); Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea – ipotesi aggravata (artt. 285 e 295 d.P.R. 43/1973); Contrabbando nelle zone extra-doganali (artt. 286 e 295 d.P.R. 43/1973); Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali – ipotesi aggravata (artt. 287 e 295 d.P.R. 43/1973); Contrabbando nei depositi doganali (artt. 288 e 295 d.P.R. 43/1973); Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione – ipotesi aggravata (artt. 289 e 295 d.P.R. 43/1973); Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti – ipotesi aggravata (artt. 290 e 295 d.P.R. 43/1973); Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea – ipotesi aggravata (artt. 291 e 295 d.P.R. 43/1973); Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis d.P.R. 43/1973); Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter d.P.R. 43/1973); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.P.R. 43/1973); Altri casi di contrabbando (art. 292 e 295 d.P.R. 43/1973);
- **Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, d.lgs. 231/2001)**: Furto di beni culturali (art. 518-bis, c.p.); Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.); Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.); Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.); Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.); Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.); Uscita o esportazione illecita di beni culturali. (art. 518-undecies c.p.); Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.); Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.);
- **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-octiesdecies, d.lgs. 231/2001):** Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.); Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.);
- **Reati transnazionali (L. n. 146/2006), che costituiscono reati presupposto commessi in modalità transnazionale**: Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

Le disposizioni del d.lgs. 231/01 sono inoltre richiamate da altre normative di settore, in alcuni casi per individuare nuovi reati presupposto, in altri casi per regolare diverse forme di responsabilità. In particolare:

- l'**art. 187-quinqiues del d.lgs. 58/98** ha previsto l'estensione agli enti degli illeciti amministrativi previsti dalla Parte V, Titolo II, Capo III del predetto decreto, in applicazione degli artt. 6, 7, 8, e 12 del d.lgs. 231/2001;
- l'**art. 12 della l. n. 9/13** ha previsto l'applicabilità della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 agli "*enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva*" per i reati di cui agli articoli 440 (adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari), 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate), 444 (commercio di sostanze alimentari nocive) del Codice Penale, nonché gli artt. 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater c.p. (questi ultimi già reati presupposto ai sensi dell'art. 25-bis d.lgs. 231/2001);
- l'**art. 192 del d.lgs. 152/06** ha previsto che, in caso di violazione del divieto di abbandono rifiuti, qualora "la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica … "*sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni*".

L'art. 26 del d.lgs. 231/2001 dispone, inoltre, l'applicabilità della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 anche in caso di **tentativo** di commissione del reato presupposto; in tal caso è prevista l'applicazione di una pena ridotta[2]. L'ente infine può non essere sanzionato quando "*volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento*".

Ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 231/2001, i suddetti reati sono fonte di responsabilità per gli enti con sede principale nel territorio nazionale **anche se sono commessi all'estero**, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto[3].

1.4. Le sanzioni

Il riconoscimento della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 dell'ente può comportare l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *sanzione pecuniaria;*
- *sanzioni interdittive;*

[2] Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

[3] Ciò alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del c.p. Inoltre "nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo".

- *confisca del profitto di cui l'ente ha beneficiato dalla commissione del reato;*
- *pubblicazione della sentenza di condanna dell'ente*.

La **sanzione pecuniaria** è prevista per ogni reato presupposto ed è commisurata in "quote": per ciascun reato la pena pecuniaria non può essere inferiore a cento quote e non può essere superiore a mille. Il giudice determina il numero delle quote, entro il minimo e il massimo edittale previsto per lo specifico reato, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Come previsto dall'art. 11 d.lgs. 231/2001, l'importo della singola quota varia da un minimo di euro 258,22 ad un massimo di euro 1.549,37 ed è invece stabilito dal giudice sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le **sanzioni interdittive** possono avere durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste. Per l'applicazione di tale tipologia di sanzioni deve ricorrere almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero il reato è stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza degli apici e la commissione è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

L'applicazione di sanzioni interdittive può comportare: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di licenza, concessioni, autorizzazioni, il divieto di contrarre con la P.A., il divieto di pubblicizzare beni e servizi, l'esclusione da finanziamenti, contributi e sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare.

La **confisca del prezzo o del profitto del reato**, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato, è sempre disposta con la condanna dell'ente.

La **pubblicazione della sentenza** di condanna a spese dell'ente può essere disposta dal giudice quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

1.5. Le fonti per la costruzione del MO231: la normativa, le Linee Guida e i principi di controllo

Il contenuto del presente MO231 è stato delineato in conformità ai dettami posti a livello normativo dal d.lgs. 231/2001,

- all'art. 6, ove si prevede, rispetto alle condotte dei soggetti apicali, che i modelli di organizzazione, gestione e controllo, debbano rispondere alle seguenti esigenze:
  - individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità di commettere i reati;
  - identificare specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
  - determinare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
  - prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello;
  - introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
  - prevedere, ai sensi del d.lgs. 24/2023 attuativo della direttiva (UE) 2019/1937: i) un canale di segnalazione interna per la segnalazione delle violazioni rilevanti; ii) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; iii) nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi adotta comportamenti contrari alla normativa (es. violazione delle misure di tutela del segnalante, invio di segnalazioni palesemente infondate);
- all'art. 7, ove si prevede, rispetto alle condotte dei soggetti sottoposti a direzione e vigilanza dei vertici, che il modello debba prevedere "*misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio*".

Nell'ottica di diligenza organizzativa e responsabilità, che da sempre guida le attività della GRIMONT S.R.L., i processi di costruzione, adozione e attuazione del presente MO231 sono stati condotti in linea con le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, adottate da Confindustria, approvate dal Ministero della Giustizia con provvedimento 7.3.2002 e successivamente aggiornate (da ultimo nella versione approvata a giugno 2021).

Il presente MO231 è stato inoltre redatto tenendo conto di altre linee guida e standard di settore diffusamente applicati, quali:

- le circolari adottate in materia dal CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili)[4];
- la norma UNI ISO 31000:2018 "Gestione del rischio", che ha proposto un modello di gestione del rischio e di integrazione dello stesso nel sistema organizzativo degli enti, applicabile anche ai rischi di *compliance*[5];
- standard organizzativi per l'implementazione di procedure settoriali (ad esempio, le linee guida UNI INAIL per l'implementazione di un sistema di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro – SGSL).

2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI GRIMONT S.R.L.

2.1. L'ente e la *mission*

GRIMONT s.r.l. (di seguito anche "GRIMONT" o "Società") è un'impresa attiva nel settore dell'occhialeria, dedita alla produzione e lavorazione di occhiali ed elementi per occhiali in materiali metallici e plastici ed organizzata in due lavorazioni principali: lo stampaggio a iniezione e la limatura delle lastre di acetato di cellulosa.

Lo **Statuto** (art. 2) ha definito l'oggetto sociale nei seguenti termini:

"La società ha per oggetto l'attività di lavorazione di metalli e di materie plastiche, la produzione di occhiali e di elementi per occhiali, la realizzazione di nuovi prodotti e attrezzature per l'occhialeria, sia per conto proprio che per conto di terzi, la commercializzazione, all'ingrosso e al minuto, di articoli ottici, occhiali e accessori per gli stessi, nonché l'attività di agenzia e rappresentanza nei settori sopra esposti.
La Società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società.".

2.2. La struttura organizzativa

La governance di GRIMONT è regolata dallo **Statuto** che disciplina il funzionamento degli organi sociali:

- Assemblea dei Soci;

[4] Ad esempio: "Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231" emanate dal CNDCEC il 19.2.2019; Circolare CNDCEC n. 26 del 10.11.11 "L'adozione dei modelli di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n.231/2001 tra obbligo e opportunità"; Linee Guida del maggio 2013 dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili "Linee Guida per l'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/011 e per il coordinamento con la funzione di vigilanza del collegio sindacale";

[5] Potranno inoltre essere considerati i principi contenuti in altri standard internazionali in materia di controllo interno e risk management, in particolare: l'Internal Control-Integrated Framework (CoSoIC-IF) 2013 emanato dal Committee of Sponsoring Organizations (CoSO) e la UNI EN ISO 19011:2018.

- Organo Amministrativo (Consiglio di Amministrazione);
- Organo di controllo (Collegio Sindacale o Revisore legale dei Conti).

L'organizzazione interna, su base gerarchica e funzionale, è stata delineata secondo il seguente organigramma

ORGANIGRAMMA GRIMONT SRL

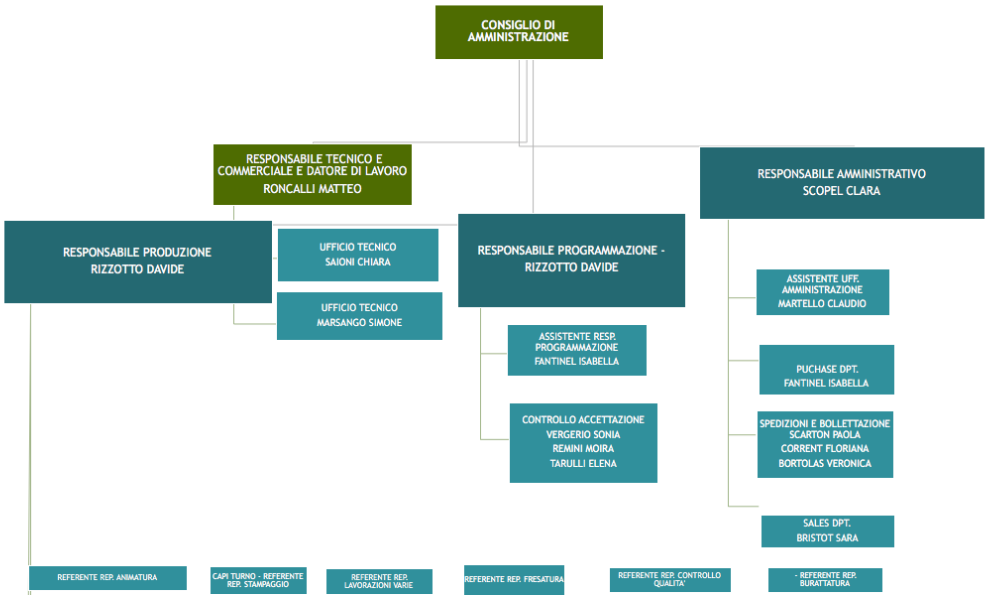

2.3. I sistemi di gestione

2.3.1. GRIMONT opera secondo procedure organizzative consolidate.

La Società ha, inoltre, adottato un Regolamento aziendale che disciplina i principali aspetti della vita lavorativa aziendale.

2.3.2. L'organizzazione della Società risulta normata a livello formale:

- dallo Statuto;
- dall'organigramma delle funzioni aziendali;
- dal Codice Etico;
- dal Regolamento aziendale;
- da accordi contrattuali, istruzioni di lavoro e comunicazioni interne.

In linea generale, la GRIMONT è dotata di

- controlli di primo livello, svolti principalmente:
  - dai responsabili dei singoli uffici;
  - dai preposti per la sicurezza, ex art. 2 d.lgs. 81/2008;
  - dal RLS;
- controlli di secondo livello, svolti principalmente:
  - dal RSPP;

- controlli di terzo livello, svolti principalmente:
  - dal Consiglio di Amministrazione e dai Consiglieri Delegati;
  - dal Revisore legale.

2.4. Ubicazione e articolazione territoriale

La **sede legale** di GRIMONT si trova in Via San Tommaso d'Aquino, 32 a Roma. La Società dispone anche di due **sedi operative** a Borgo Valbelluna (BL) in Via dell'Artigiano, 2 e 85-87 – località Lentiai, dove si svolge l'attività produttiva.

I **clienti** di GRIMONT sono principalmente società leader nel settore dell'occhialeria, con sede in Italia o nell'Unione Europea, ad eccezione di un unico cliente extraeuropeo, con sede negli Stati Uniti.

I principali **fornitori** sono rappresentanti da imprese italiane e comunitarie.

2.5. Appartenenza ad un Gruppo di società

La Società è controllata da H2C s.r.l., che detiene il 60,00% del capitale sociale[6]. La controllante detiene partecipazioni, anche di controllo, in altre imprese manifatturiere. Non risultano presenti partecipazioni tra GRIMONT e le altre società riconducibili alla stessa controllante, né vi sono contratti di servizio tra società del gruppo.

2.6. I principali stakeholder

La Società, nello svolgimento delle proprie attività, intrattiene principalmente rapporti con i seguenti *stakeholder*:

- Società che condividono la missione: consulenti e funzioni in outsourcing; lavoratori; membri del Consiglio di Amministrazione; società controllante;
- Partner commerciali: eventuali imprese partner;
- Clienti e fornitori;
- Interlocutori Istituzionali: Stato, Comuni, Province, Regione, P.A. incaricate di controlli sulle attività della Società (es: ARPAV, SPISAL Belluno, Guardia di Finanza, Agenzia Entrate); P.A. di Stati esteri;
- Enti di rappresentanza: associazioni di categoria (Confindustria); sindacati dei lavoratori; altri eventuali enti esponenziali.

[6] Visura CCIAA di Roma del 9.2.2023

3. LA COSTRUZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DEL MO231

3.1. La metodologia

In base alle indicazioni contenute nella normativa, nelle linee guida adottate dall'associazione di categoria di riferimento (Confindustria) e dagli altri standard in materia, il MO231 di GRIMONT è il frutto di un processo di analisi trifasico, sintetizzabile nelle seguenti fasi:

- **risk assessement**: analisi per l'identificazione dei rischi potenziali connessi alla commissione di reati presupposto nell'interesse o a vantaggio dell'ente; definizione della intensità dei rischi;
- **as is analysis**: identificazione delle misure organizzative già implementate dall'ente che contribuiscono a ridurre i rischi di cui al punto precedente ad un livello accettabile;
  gap analysis: identificazione delle misure integrative per completare il quadro dei controlli preventivi e fare fronte a tutti i rischi-reato individuati dal risk assessment.

L'analisi è stata svolta dal gruppo di lavoro interno affiancato da un team di professionisti esterni, i quali hanno contribuito a rielaborare le diverse informazioni raccolte tramite il management e in particolare:

- copia della documentazione fornita dalla Società sulla base della checklist predisposta preliminarmente;
- informazioni raccolte nel corso di interviste con il management, svolte anche sulla base di questionari predefiniti;
- visite presso i luoghi di lavoro.

Schema di sintesi del processo di costruzione del MO231:

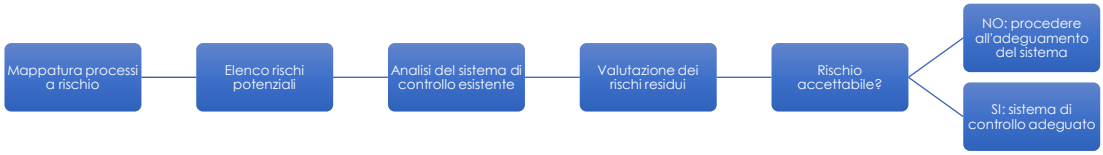

3.2. Le componenti del MO231

Il MO231 di GRIMONT S.R.L. è un sistema organizzativo integrato, costituito da regole di condotta, procedure, protocolli, misure e unità organizzative e formato dalle seguenti **componenti di natura documentale**:

Codice Etico	Esprime principi deontologici che GRIMONT S.R.L. riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i destinatari. Contiene le norme e i valori etici che orientano le attività di GRIMONT S.R.L. e il suo rapporto con gli stakeholder. Costituisce la base per l'elaborazione della filosofia e delle policy gestionali del management. Contiene le norme di comportamento basilari, dedicate a tutti i destinatari del MO231, finalizzate alla prevenzione dei reati presupposto.
MO231 Parte Generale (il presente documento)	Contiene la disciplina di funzionamento del MO231 (costruzione, adozione, attuazione e aggiornamento) e delle sue singole componenti; include la gestione della whistleblowing policy interna.
MO231 Parti Speciali	Organizzate per categorie di reati presupposto, contiene l'indicazione dei protocolli, delle procedure e delle misure organizzative generali e specifiche che, in quanto richiamate, costituiscono parte integrante del MO231.
Sistemi di deleghe / attribuzioni di poteri e funzioni	Predefiniscono in modo chiaro e definito l'articolazione dei poteri amministrativi, di rappresentanza e di spesa, che devono essere assegnati in coerenza con le effettive responsabilità organizzative e gestionali assegnate al soggetto.
Procedure e protocolli di prevenzione	Rappresentano le regole di comportamento formalizzate per orientare lo svolgimento dell'attività della Società al costante rispetto della legge, nonché per scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
Documentazione delle attività dell'ODV231	L'insieme dei documenti attraverso i quali l'ODV231: disciplina le proprie attività; registra le proprie attività; comunica con il vertice di GRIMONT S.R.L. e con le unità organizzative.

Il MO231 di GRIMONT S.R.L. è formato dalle seguenti **componenti di natura organizzativa**:

ODV231	L'organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo con il compito vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MO231 e di curare il suo aggiornamento (par. 4).
Sistema disciplinare	L'insieme delle misure volte a sanzionare il mancato rispetto del MO231 da parte dei destinatari e delle relative procedure applicative (par. 5).
Attività di formazione, informazione e addestramento	L'insieme delle attività finalizzate alla costruzione delle capacità dei destinatari di applicare le misure del MO231 loro applicabili (par. 6)

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001 (ODV231)

Affinché possa operare l'esimente in caso di commissione dei reati presupposto da parte di soggetti apicali, l'art. 6 comma 1 lett b) del d.lgs. 231/2001 ha previsto che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento debba essere affidato a un organismo dell'ente dotato di "*autonomi poteri di iniziativa e di controllo*".

Nella presente sezione, sono disciplinati i requisiti, i compiti, i poteri e i doveri del suddetto organismo (di seguito ODV231).

4.1. I requisiti dell'ODV231

Le norme vigenti non impongono agli enti specifiche regole in merito alla composizione dell'ODV231 (monocratica o pluripersonale) o alla provenienza dei suoi membri (dipendenti, collaboratori della società o esterni), né definiscono quale sia il contenuto degli "*autonomi poteri di iniziativa e controllo*" di cui deve essere dotato l'ODV231.

In base allo stato dell'evoluzione giurisprudenziale e alle indicazioni fornite dalle Linee Guida di riferimento, GRIMONT S.R.L. ha ritenuto di nominare un ODV231 dotato dei seguenti requisiti: **autonomia, indipendenza**, **onorabilità professionalità** e **continuità d'azione**.

La mancanza o il venire meno dei predetti requisiti costituisce condizione di ineleggibilità e/o di decadenza dell'ODV231.

Autonomia, indipendenza e onorabilità

L'ODV231 quale organo di GRIMONT S.R.L. si caratterizza come unità di staff (priva di compiti operativi, amministrativi o disciplinari nell'ente), posta nella posizione gerarchica più alta possibile, che riporta direttamente all'Organo Amministrativo.

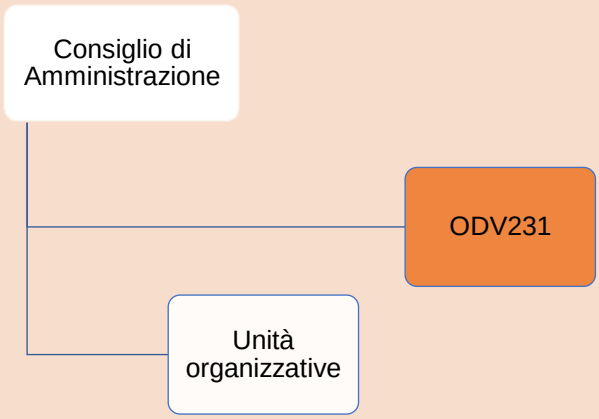

La posizione ricoperta dall'ODV231 nell'ambito della GRIMONT S.R.L. è volta a garantire l'assenza di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente.

Affinché sia dotato di **autonomia** e **indipendenza**, i componenti dell'ODV231 devono rispettare i seguenti requisiti:

- assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con GRIMONT S.R.L. o con enti da essa controllate, che ne compromettano l'indipendenza;
- non avere relazioni di parentela con altri componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 2399 c.c.;
- non avere svolto funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, fino ai tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'ODV231, in imprese fallite o sottoposte a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- non rientrare nei casi di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- non essere stati parte di rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'ODV231;

A garanzia dei requisiti di autonomia e indipendenza, il licenziamento di eventuali dipendenti chiamati a ricoprire il ruolo di membri dell'ODV231, durante lo svolgimento del predetto incarico e per i sei mesi successivi alla sua cessazione, dovrà essere sottoposto a parere vincolante del Consiglio di Amministrazione e debitamente motivato (ferma restando la necessità della giusta causa e del giustificato motivo come disciplinati dalla normativa vigente).

Affinché possano essere rispettati i requisiti di **onorabilità** i componenti dell'ODV231 devono:

- non rientrare nei casi di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 2 del DM 162/00.

Il mancato possesso o la perdita dei suddetti requisiti comporta automaticamente l'ineleggibilità/la decadenza del membro dell'ODV231.

Professionalità

GRIMONT S.R.L. sceglie i componenti del proprio ODV231 verificando puntualmente il possesso di capacità tecniche e professionali tali da assicurare l'efficacia dei poteri e delle funzioni ad essi attribuiti.

I membri esterni dell'ODV231 sono professionisti di comprovata competenza ed esperienza nelle tematiche della responsabilità da reato degli enti e possono provenire dai campi dell'economia, del diritto, dell'organizzazione aziendale o della consulenza tecnico-scientifica.

In ogni caso, almeno uno dei componenti dell'ODV231 ha competenze in tema di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico.

L'ODV231, per il migliore svolgimento delle proprie attività, potrà avvalersi di tutte le strutture interne dell'ODV (ivi compresi il RSPP e il Medico Competente), nonché di eventuali consulenti esterni.

Continuità d'azione

GRIMONT S.R.L. assicura la continuità d'azione del proprio ODV231 alternativamente attraverso la presenza di:

- uno o più membri interni nella composizione dell'ODV231;
- funzioni interne che facilitano il coordinamento dell'attività dell'ODV231 e costituiscono un riferimento interno a GRIMONT S.R.L. per l'ODV231.

Tra l'ODV231, gli organi sociali e i destinatari del MO231 sono attivi flussi informativi permanenti.

L'ODV231 provvede inoltre a calendarizzare e a verbalizzare le proprie riunioni e i propri accessi alle funzioni organizzative.

4.2. Nomina, insediamento, decadenza, sospensione, revoca

Nomina

L'ODV231 è nominato dal Consiglio di Amministrazione con formale delibera, con incarico, salva diversa previsione, triennale e rinnovabile.

Insediamento

All'atto del proprio insediamento, l'ODV231 provvede a svolgere i seguenti incombenti:

- verifica la **corretta esecuzione delle formalità connesse** all'approvazione del MO231 e alla nomina dell'ODV231;
- adotta il **Regolamento dell'ODV231** che disciplina le seguenti attività: individuazione e funzioni del Presidente (in caso di ODV231 pluripersonale); modalità di convocazione delle riunioni; modalità di verbalizzazione delle riunioni e conservazione dei libri verbali; determinazione delle cadenze temporali dei controlli;
- nomina il proprio **Presidente** (in caso di ODV231 pluripersonale);
- adotta il primo **Programma annuale di Vigilanza**, conformemente ai contenuti del MO231 e alle priorità stabilite dalla Direzione in base alle risultanze del processo di *risk assessment* preliminare alla costruzione/aggiornamento del MO231.

Decadenza, sospensione, revoca

La decadenza dal ruolo di membro dell'ODV231 deriva dal venire meno dei requisiti posti a pena di ineleggibilità/decadenza dal paragrafo 4.1.

Nel caso in cui un componente dell'ODV231 sia anche un dipendente della Società, costituirà una causa di decadenza anche la cessazione del rapporto di lavoro.

Ove l'ODV231 assuma composizione pluripersonale, la decadenza del singolo componente non comporta, di norma, la decadenza dell'intero ODV231, anche qualora le cause di decadenza dovessero insorgere in capo alla maggioranza dei membri. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione provvede con la massima sollecitudine a rivalutare in capo all'ODV231 il possesso dei requisiti e alla eventuale sostituzione del soggetto decaduto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà sempre disporre la sospensione o la revoca dall'incarico del componente dell'ODV231 nei seguenti casi:

- grave violazione del Modello e/o del Codice Etico;
- grave inadempimento, dovuto a negligenza o imperizia, delle mansioni affidate;
- comportamenti ostruzionistici o non collaborativi nei confronti degli altri componenti;
- avvio di un procedimento disciplinare per l'applicazione (o meno) di sanzioni di cui al presente Modello;

- assenza senza giustificato motivo ad almeno tre riunioni consecutive dell'ODV231;
- mancato adempimento degli obblighi di reporting;
- essere, comunque, titolare di interessi in conflitto, anche potenziale, con la Società e tali da pregiudicare la propria autonomia ed indipendenza di giudizio;
- aver violato l'obbligo di segreto e riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal Modello ai sensi del d.lgs. 231/2001 o da altri documenti societari ovvero comunque previsti *ex lege*;
- aver violato le prescrizioni previste dalla Procedura Whistleblowing;
- protrarsi per oltre un anno di una delle cause di sospensione;
- ogni altra grave mancanza.

Anche in caso di applicazione alla Società, in via cautelare, di una delle misure interdittive previste dal d.lgs. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione, assunte le opportune informazioni, valuta la sussistenza delle condizioni per la revoca dei componenti dell'ODV231, ove ravvisi un'ipotesi di omessa o insufficiente vigilanza da parte dello stesso.

Il provvedimento di sospensione o revoca sarà comunicato all'Assemblea e al Collegio Sindacale (qualora nominato).

4.3. Le funzioni, i poteri e gli strumenti dell'ODV

L'ODV231 è chiamato a svolgere le seguenti funzioni:

A. verifica della corretta esecuzione delle formalità connesse all'approvazione del MO231 e alla nomina dell'ODV231;
B. vigilanza sull'effettività del MO231 (ovverosia sulla coerenza tra i comportamenti tenuti dai destinatari e il MO231);
C. disamina dell'adeguatezza del MO231, alla luce della normativa vigente e degli standard di riferimento;
D. analisi relative al mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del MO231;
E. promozione del necessario aggiornamento, in senso dinamico, del MO231 attraverso: i) suggerimenti e proposte di adeguamento (quelle di maggiore portata saranno rivolti Consiglio di Amministrazione, quelle di minore portata – come modifiche puntuali a procedure e protocolli – saranno rivolti alle funzioni organizzative competenti); ii) monitoraggio delle attività di attuazione e aggiornamento;
F. cura dei flussi informativi di competenza con gli organi sociali, le funzioni organizzative e gli altri destinatari del MO231;

G. promozione e monitoraggio di iniziative di informazione e formazione finalizzate a favorire la conoscenza del MO231 da parte dei destinatari, la sensibilizzazione degli stessi all'osservanza dei principi in esso contenuti, nonché il corretto adempimento a specifiche regole di condotta, procedure e protocolli organizzativi contenuti nel MO231;

H. suggerimento di azioni correttive o preventive nei casi di ritenute violazioni del MO231;

I. nell'esercizio dei propri autonomi poteri di iniziativa, adozione di un regolamento dell'ODV231 che, in esecuzione alle disposizioni del MO231 e della presente Parte Generale, disciplina le seguenti attività: individuazione e funzioni del Presidente in caso di ODV231 pluripersonale; modalità di convocazione delle riunioni; modalità di verbalizzazione delle riunioni e conservazione dei libri verbali; determinazione delle cadenze temporali dei controlli;

J. nell'esercizio dei propri autonomi poteri di iniziativa, approvazione ed esecuzione del Piano delle Attività, in cui sono individuate e pianificate le attività di verifica e controllo che l'ODV231 intende compiere nell'anno solare di riferimento con l'eventuale indicazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

K. ogni altro compito attribuito dalla legge o dal MO231.

Per lo svolgimento dei suddetti compiti l'ODV231:

- ha accesso a tutte le informazioni dell'ente. Tutti i destinatari del MO231 sono tenuti a fornire all'ODV231 le informazioni richieste;
- può convocare i responsabili delle funzioni organizzative, per essere informato su questioni, eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza e scambiare dati e valutazioni ad essi inerenti;
- ha in dotazione personale di segreteria e mezzi tecnici che ritenga necessari, nonché l'utilizzo di locali idonei a garantire l'efficienza e la riservatezza di riunioni, incontri, audizioni o attività di formazione;
- è dotato di un adeguato budget annuale definito dall'Organo Amministrativo di cui può usufruire, per il tramite delle funzioni interne competenti.

4.4. Flussi informativi

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001, il MO231 deve prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, ovverosia l'ODV231.

GRIMONT S.R.L., nello spirito di efficienza organizzativa e responsabilità sociale che la caratterizza, ha deciso di adottare un approccio *beyond compliance*, definendo e implementando una struttura circolare di flussi informativi che coinvolge l'ODV231, il vertice della Società e i destinatari del MO231 al fine di:

A. responsabilizzare tutti i livelli organizzativi al rispetto del MO231;
B. migliorare la trasparenza e l'*accountability* interna;
C. favorire l'aggiornamento del MO231 e l'affinamento delle procedure di controllo.

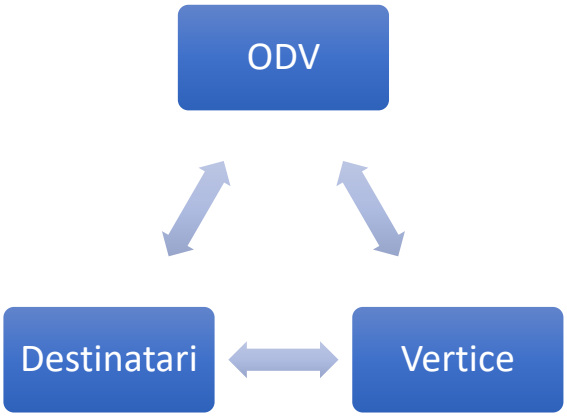

Reporting dell'ODV231

L'ODV231 riporta al vertice della Società le attività di verifica e di controllo compiute e l'esito delle stesse, nonché eventuali criticità rilevate attraverso le seguenti linee di reporting:

A. **informale e su base <u>continuativa</u>** al Consigliere Delegato, e ove opportuno, anche al Consiglio di Amministrazione (responsabile della presenza e dell'efficacia nel tempo del Modello), in relazione a: condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni del MO231; violazioni della normativa europea e nazionale rilevanti ai sensi del d.lgs. 24/2023; novità normative in materia di responsabilità amministrativa degli enti; necessità ed opportunità di modificare o aggiornare il MO231. Qualora le segnalazioni riguardino violazioni poste in essere: i. da singoli amministratori, l'ODV231 riporterà direttamente al Consiglio di Amministrazione; ii. dal Consiglio di Amministrazione nella propria composizione collegiale, l'ODV231 riporterà all'Assemblea;
B. **formale e su base <u>semestrale</u>** al Consiglio di Amministrazione con una relazione sintetica avente ad oggetto le verifiche complessivamente effettuate, l'utilizzazione eventuale delle disponibilità finanziarie

assegnate, il funzionamento del MO231, unitamente al piano delle attività previste per il semestre successivo;

C. **con cadenza <u>annuale</u>**, l'ODV231 provvede a inviare al Consiglio di Amministrazione una **Relazione finale** relativa alle attività svolte nell'anno solare appena trascorso che documenta le attività svolte: i) la verifica sulla divulgazione del MO231 e formazione del personale; ii) la gestione dei flussi informativi e la raccolta di segnalazioni; iii) il monitoraggio e la valutazione complessiva dell'attuazione e dell'efficacia del MO231 e sulla necessità dell'eventuale aggiornamento; iv) l'utilizzazione eventuale delle disponibilità finanziarie assegnate; v) conclusioni.

L'ODV231 rimane sempre a disposizione degli organi sociali per eventuali richieste di chiarimenti.

Flussi informativi verso l'ODV231

All'ODV231 vengono trasmesse tre categorie di informazioni:

A. <u>segnalazione di condotte illecite e violazioni rilevanti ai sensi del d.lgs. 24/2023</u> da parte dei destinatari; tali informazioni permettono all'ODV231 di valutare e ravvisare eventuali violazioni;

B. <u>segnalazione di eventi sensibili</u>; tali informazioni hanno l'obiettivo di informare l'ODV in merito all'accadimento di eventi sensibili;

C. <u>trasmissione di informazioni residuali</u>, che non integrano violazioni dirette alle disposizioni del MO231 né attività sensibili; tali informazioni possono favorire il rafforzamento dei protocolli di prevenzione o l'individuazione di attività sensibili prima non individuate come tali.

Le informazioni fornite all'ODV231 hanno lo scopo di agevolare e migliorare l'efficacia delle attività di controllo. Salvo che il presente MO231 preveda diversamente, è, quindi, rimesso alla discrezionalità e responsabilità dell'ODV231 stabilire in quali casi attivarsi.

L'ODV231 potrà sempre istituire canali informativi e momenti di consultazione dedicati alla trattazione di tematiche di rilievo con i responsabili delle competenti unità funzionali.

A. *<u>Segnalazione di condotte illecite e violazioni rilevanti ai sensi del d.lgs. 24/2023</u>*

In conformità alla Procedura Whistleblowing e gestione delle segnalazioni, tutti i destinatari del MO231 possono effettuare segnalazioni, nel caso si ravvisino condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, violazioni del

Codice Etico o del MO231 o violazioni della normativa europea o nazionale rilevanti ai sensi del d.lgs. 24/2023, di cui siano venuti a conoscenza.

Le segnalazioni possono essere inviate, sia in forma scritta che in forma orale, attraverso una piattaforma direttamente accessibile dal sito Internet della Società.

È prevista, in caso di richiesta del segnalante, anche l'audizione di persona.

Le segnalazioni possono essere nominative (con la possibilità quindi per il segnalante di identificarsi), ma saranno prese in considerazione anche quelle anonime.

B. *Segnalazione di attività sensibili*

Le funzioni sensibili sono tenute a segnalare all'ODV231 l'esecuzione di attività sensibili, con le forme e le modalità definite dalle Parti Speciali dal MO231 e dalle procedure organizzative da queste richiamate. Le attività sensibili possono essere segnalate all'ODV231:

- con la trasmissione di una informativa puntuale e tempestiva all'accadere dell'evento sensibile;
- con la trasmissione di una reportistica periodica.

Il Presidente del CdA o i Consiglieri Delegati devono in ogni caso segnalare tempestivamente all'ODV231:

- eventuali procedimenti posti in essere dalla magistratura in relazione a reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al d.lgs. n. 231/2001.

C. *Trasmissione di informazioni residuali*

Tutte le funzioni organizzative e i destinatari del MO231 possono segnalare, formalmente o informalmente, la presenza di difficoltà operative e gestionali o rischi di natura legale connessi allo svolgimento di attività nella GRIMONT S.R.L., nonché eventuali difficoltà nell'adempimento alle regole, alle procedure e ai protocolli definiti dal MO231.

La trasmissione di tali informazioni, pur non rivestendo natura obbligatoria, favorisce l'attività di monitoraggio dell'ODV231 e la sua capacità di valutare l'opportunità di estendere/riformare/eliminare/aggiornare i presidi del MO231.

Conservazione delle informazioni

L'ODV231 procede alla documentazione delle informazioni trasmesse o ricevute:

A. registrando le attività di reporting e la ricezione di informazioni o segnalazioni nei propri verbali; la conservazione del libro dei verbali è disciplinata dal **Regolamento dell'ODV231**;
B. curando la conservazione di un **Registro delle evidenze**, su base cartacea o informatica, nel quale sono conservati: copia dei documenti raccolti nel corso delle attività svolte dall'ODV231; copia delle segnalazioni ricevute; gli appunti relativi all'audizione di destinatari. Il Registro delle evidenze è conservato personalmente dal Presidente dell'ODV231.

4.5. Strumenti dell'ODV231

Risorse di organico

Per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal MO231, l'ODV231 può avvalersi di ogni funzione interna e potrà ricorrere a consulenze esterne nei casi in cui ciò risulti opportuno per l'espletamento delle funzioni e dei compiti. Ai collaboratori e professionisti esterni sarà richiesto il rispetto dei medesimi obblighi di riservatezza e diligenza richiesti ai membri dell'Organismo.

Risorse finanziarie

Il Consiglio di Amministrazione approva una dotazione annuale adeguata di risorse finanziarie della quale l'ODV231 potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (ad esempio per il reperimento di consulenze specialistiche o il rimborso di trasferte). L'ODV231 potrà impiegare la dotazione finanziaria annuale stanziata, provvedendo a trasmettere ogni richiesta di spesa all'Amministrazione. Per eventuali richieste di spesa superiore alla predetta dotazione, l'ODV231 provvederà a inoltrare specifica richiesta scritta all'Organo Amministrativo.

Altri strumenti operativi

L'ODV231, per il corretto svolgimento dei propri compiti, è dotato anche dei seguenti strumenti operativi.

Documentazione	Strumenti gestionali	Strumenti operativi
Libro dei verbali Registro delle evidenze	Budget annuale	Locali per le riunioni

Regolamento dell'ODV231		Personale di supporto
Programma annuale di vigilanza Piano formativo 231		Dotazioni di cancelleria

5. WHISTLEBLOWING

5.1. La Whistleblowing Protection Policy e il canale di segnalazione interno

GRIMONT S.R.L. incoraggia e favorisce una cultura ispirata alla legalità, all'etica e alla trasparenza e considera l'istituzione di efficaci canali di segnalazione fondamentale per il buon funzionamento della propria organizzazione.

Pertanto, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 24/2023, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di whistleblowing, la Società ha provveduto a istituire un canale di segnalazione interno per ricevere segnalazioni sulle violazioni, idoneo a garantire la riservatezza sia del segnalante – e delle altre persone eventualmente coinvolte – che del contenuto della segnalazione.

Il canale di segnalazione interno è costituito da una piattaforma informatica per dare la possibilità ai soggetti identificati dal d.lgs. 24/2023 di segnalare eventuali irregolarità di cui sono venuti a conoscenza e che potrebbero arrecare pregiudizio o danno alla Società o a terzi.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta oppure in forma orale. Il segnalante può anche chiedere di essere sentito personalmente.

Tutte le segnalazioni sono trattate con la massima discrezione e riservatezza per tutelare il segnalante da qualsiasi rischio di subire atti ritorsivi o discriminatori nel proprio contesto lavorativo.

Inoltre, i dati personali acquisiti sono trattati nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice Privacy.

5.2. L'oggetto delle segnalazioni e il Whistleblowing Officer

Attraverso il canale di segnalazione interno potranno essere comunicate, in via riservata e anche anonima:

- le condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del

finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Le segnalazioni possono essere trasmesse da chiunque sia venuto a conoscenza della violazione nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Possono segnalare, a mero titolo esemplificativo, lavoratori (subordinati e para-subordinati), volontari e tirocinanti, azionisti, amministratori (anche di fatto), componenti degli organi di controllo, liberi professionisti e consulenti, lavoratori autonomi, nonché lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso enti terzi che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi.

Il soggetto adibito a istruire le segnalazioni può essere un soggetto o un ufficio interno all'organizzazione (purché sia autonomo, dedicato e con personale formato), oppure un soggetto esterno dotato delle medesime caratteristiche (c.d. Whistleblowing Officer). L'incarico di Whistleblowing Officer potrà altresì essere conferito all'OdV.

5.3. La protezione del segnalante

L'identità della persona segnalante non può essere rivelata, senza il consenso della stessa, a persone diverse da quelle incaricate di gestire le segnalazioni, espressamente autorizzate al trattamento di tali dati si sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice Privacy. L'identità del segnalante può essere rivelata, con il consenso dello stesso, quando sia indispensabile per la difesa dell'incolpato nell'ambito del procedimento disciplinare.

Il segnalante (e le persone a lui vicine o quelle che gli hanno prestato assistenza per la segnalazione) non possono subire alcuna ritorsione in ambito lavorativo. Si considerano, ad esempio, atti ritorsivi il licenziamento, la sospensione, la retrocessione di grado, la mancata promozione, la riduzione dello stipendio, la risoluzione anticipata del contratto a termine, le discriminazioni o altri trattamenti sfavorevoli.

Il segnalante non incorre in alcuna responsabilità di tipo civile, amministrativo o disciplinare per la rivelazione di informazioni sulle violazioni coperte da segreto, tutelate dal diritto d'autore, dalla disciplina sulla protezione dei dati

personali o che comunque offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, purché il segnalante abbia avuto, al momento della segnalazione, fondati motivi per ritenere che la rivelazione di tali informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione sia stata fatta secondo le formalità previste. Le misure di protezione nei confronti del segnalante vengono meno quando risulta accertata la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o calunnia o sia dimostrata la sua responsabilità civile per la segnalazione fatta con dolo o colpa grave. In questo caso, al segnalante possono essere applicate anche una sanzione disciplinare e una sanzione pecuniaria (da 500 a 2.500 euro).

Le misure sanzionatorie per la violazione della presente Whistleblower Protection Policy sono disciplinate nel Regolamento disciplinare per quanto riguarda i soggetti interni all'organizzazione.

5.4. La Procedura Whistleblowing

La struttura del canale di segnalazione interno e la gestione delle segnalazioni sono disciplinate nel dettaglio dalla Procedura Whistleblowing.

6. IL SISTEMA DISCIPLINARE

La definizione di sanzioni commisurate alla violazione e applicabili in caso di violazione del MO231 ha lo scopo di contribuire:

i. all'efficacia del MO231;
ii. all'efficacia dell'azione dell'ODV231.

Per questa ragione è stato predisposto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel MO231 e dai protocolli in tema di Whistleblowing, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti. L'applicazione del sistema disciplinare è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento eventualmente avviato presso l'Autorità giudiziaria.

Il presente MO231, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. e) d.lgs. 231/2001 introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, delineato secondo i seguenti principi:

- prevenzione: i provvedimenti sanzionatori vengono adottati a prescindere dall'esistenza di sanzioni per i medesimi fatti sul piano civile, penale e amministrativo e mira a fermare i comportamenti pericolosi prima che si sostanzino nella commissione di illeciti; il sistema non punta a punire ma a orientare i comportamenti verso il rispetto delle regole previste dal MO231 e dai protocolli in tema di Whistleblowing, nonché a fare emergere le

criticità applicative, favorendo l'efficienza e l'aggiornamento del MO231 e della Whistleblower Protection Policy;

- proporzionalità: le sanzioni sono commisurate all'entità della violazione contestata, alla rilevanza degli obblighi violati, all'intenzionalità del comportamento, al grado di negligenza, imprudenza o imperizia, alla prevedibilità dell'evento, alla presenza di recidive e precedenti, al livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica, all'autonomia del soggetto che ha posto in essere la violazione contestata, alle conseguenze reali o potenziali per l'ente;
- principio del contraddittorio: il soggetto che riceve la contestazione potrà sempre addurre giustificazioni a difesa del proprio comportamento.

L'ODV231 segnala alle funzioni competenti la notizia di violazione del MO231, della normativa europea o nazionale rilevante ai sensi del d.lgs. 24/2023 o dei protocolli in tema di Whistleblowing e monitora l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Per la contestazione, l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione di sanzioni disciplinari restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al management della società.

5.1. Le violazioni sanzionabili

Costituiscono violazioni del MO231, in ordine di gravità crescente, i seguenti comportamenti posti in essere dai destinatari:

A. la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico o del MO231 o dei protocolli in tema di Whistleblowing, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico e dal MO231 o dei protocolli in tema di Whistleblowing (inclusa l'omessa supervisione, l'omesso controllo e l'omessa vigilanza sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello o dei protocolli in tema di Whistleblowing da parte dei propri sottoposti nonché l'omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da propri sottoposti o da altro personale sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello o dei protocolli in tema di Whistleblowing);

B. la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico o del MO231 o dei protocolli in tema di Whistleblowing, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico e dal MO231 o dei protocolli in tema di Whistleblowing tali da:

  · ostacolare i controlli ovvero impedire l'accesso alle informazioni ed alla documentazione da parte dell'ODV231, o altre condotte comunque idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo, quali la

distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal Modello o dei protocolli in tema di Whistleblowing;
- comportare la fraudolenta elusione delle regole comportamentali previste dalle procedure operative richiamate dal MO231 o dei protocolli in tema di Whistleblowing;
- comportare una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati presupposto nell'interesse o a vantaggio di GRIMONT S.R.L.;
- apparire diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati presupposto nell'interesse o a vantaggio di GRIMONT S.R.L.

C. la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico o del MO231 o dei protocolli in tema di Whistleblowing, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico e dal MO231 o dei protocolli in tema di Whistleblowing tali da concretizzarsi nella commissione di uno dei reati presupposto comportanti l'applicazione a carico di GRIMONT S.R.L. di sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001.

A titolo esemplificativo, costituiscono violazione del presente MO231 e dei protocolli in tema di Whistleblowing, passibili di essere sanzionate secondi i criteri di gravità crescente di cui ai punti B e C, i seguenti comportamenti:

- commissione di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante;
- ostacolo, anche solo nella forma del tentativo, all'invio di una segnalazione;
- violazione dell'obbligo di riservatezza nella gestione della segnalazione;
- mancata analisi e verifica delle segnalazioni ricevute;
- effettuazione di una segnalazione mendace, in mala fede o con chiaro intento discriminatorio, quando la responsabilità del segnalante sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado.

6.2. Le sanzioni

Nei confronti di dipendenti

Per ogni violazione accertata del MO231, del Codice Etico o dei protocolli in tema di Whistleblowing, la sanzione da comminare è individuata e irrogata dal Consigliere Delegato, anche su segnalazione dell'ODV231 e/o del Whistleblowing Officer, nelle misure e nelle forme previste dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro del dipendente interessato, in conformità alle generali disposizioni normative applicabili.

L'individuazione delle sanzioni irrogabili ai dipendenti, in applicazione del CCNL – Occhiali Industria, è contenuta in uno specifico documento affisso

negli appositi spazi (bacheca degli avvisi) in conformità a quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori.

La sanzione è irrogata tenendo conto: i) della gravità della violazione; ii) dell'intenzionalità del comportamento o del grado della colpa; iii) del comportamento complessivo del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari; iv) del livello di responsabilità e autonomia del dipendente autore dell'illecito disciplinare.

L'applicazione della sanzione o la decisione di non procedere all'applicazione deve essere comunicata all'ODV231 dal Consigliere Delegato e al responsabile Risorse Umane.

Al **dipendente** che violi i principi e le regole del Codice Etico, del Modello ex d.lgs. 231/2001 (MO231) e/o le disposizioni delle procedure organizzative e/o i protocolli in tema di Whistleblowing adottati dalla Società, potranno essere applicate le sanzioni disciplinari previste dall'art. 7 della l. n. 300/70 nonché dall'art. 65 del CCNL – Occhiali Industria.

Le **Sanzioni applicabili**, in ordine di crescente gravità, sono le seguenti.

1. **Sanzioni che implicano la conservazione del posto di lavoro**:
   - **a.** *richiamo verbale* – per violazioni delle disposizioni del Codice Etico, del MO231, inclusi i protocolli Whistleblowing e le misure organizzative di prevenzione ivi richiamate (regole, disposizioni, procedure organizzative, protocolli di comportamento), che costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società al lavoratore;
   - **b.** *ammonizione scritta* – qualora venga reiterata per la seconda volta nello stesso anno solare una violazione del Codice Etico, del MO231, inclusi i protocolli Whistleblowing e le misure organizzative di prevenzione ivi richiamate (regole, disposizioni, procedure organizzative, protocolli di comportamento). Sarà tuttavia sempre applicato sin dalla prima violazione il rimprovero scritto:
     - ai preposti per la sicurezza che omettano di segnalare alle funzioni competenti: i) violazioni, anche lievi, delle regole e istruzioni in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro da parte dei lavoratori sottoposti; ii) fonti di pericolo presenti sui luoghi di lavoro, quali malfunzionamenti o guasti di impianti, macchine e attrezzature;
     - in generale a tutti i lavoratori, qualora la violazione sia ritenuta particolarmente rilevante considerati gli effetti che avrebbe potuto determinare nei confronti dell'Ente, del suo personale o di terzi,

soprattutto quando questa riguardi la normativa europea o nazionale richiamata dal d.lgs. 24/2023;

c. *multa non superiore all'equivalente di due ore di retribuzione oraria* – qualora venga reiterata una violazione delle disposizioni del Codice Etico o del MO231, inclusi i protocolli Whistleblowing e le misure organizzative di prevenzione ivi richiamate (regole, disposizioni, procedure organizzative, protocolli di comportamento), oltre la terza volta nello stesso anno solare.

Sarà tuttavia sempre applicata sin dalla prima violazione qualora:

- la violazione sia ritenuta particolarmente rilevante considerati gli effetti che avrebbe potuto determinare nei confronti dell'Ente, del suo personale o degli utenti, soprattutto con riguardo alla normativa europea o nazionale richiamata dal d.lgs. 24/2023;

d. *sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni* – qualora vengano reiterate violazioni del Codice Etico o del MO231, inclusi i protocolli Whistleblowing e le misure organizzative di prevenzione ivi richiamate (regole, disposizioni, procedure organizzative, protocolli di comportamento), oltre la quinta volta nello stesso anno solare. Tale sanzione sarà tuttavia sempre applicata sin dalla prima infrazione, nei casi in cui la violazione consista nell'aggiramento fraudolento delle misure organizzative e dei punti di controllo previsti dal MO231 adottato dall'Ente o gravi violazioni degli obblighi di vigilanza, quali a titolo esemplificativo:

- la violazione dei protocolli in tema di Whistleblowing e/o delle misure previste dall'organizzazione a protezione di chi segnala;
- l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni relative a condotte illecite nonché a violazioni del Codice Etico o del MO231, che risultino infondate;
- la preordinata e dolosa trasmissione all'ODV231 di notizie, dichiarazioni o segnalazioni false volte a fuorviare o impedire l'attività di controllo del predetto Organismo;
- la preordinata e dolosa registrazione o verbalizzazione di informazioni scorrette nei documenti di registrazione previsti dalle procedure adottate nell'ambito del MO231;
- la forzatura, la rimozione o l'aggiramento di: i) dispositivi o misure volte ad assicurare la sicurezza di impianti macchine e attrezzature; ii) misure di sicurezza sui sistemi informatici e sui sistemi di trattamento dei dati approntate dall'Ente; iii) attività di controllo svolte dalla Direzione;

- ogni altra violazione che possa comportare una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/2001, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, o che riguardi la normativa europea o nazionale richiamata dal d.lgs. 24/2023.

2. **Sanzioni che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro:**
   - **a.** può essere irrogato il *licenziamento senza preavviso*, in caso di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro. Sono considerate gravi violazioni dei predetti obblighi:
     - reiterare violazioni del Codice Etico, del MO231, inclusi i protocolli Whistleblowing e le misure organizzative di prevenzione ivi richiamate (regole, disposizioni, procedure organizzative, protocolli di comportamento) o della normativa europea o nazionale richiamata dal d.lgs. 24/2023, comportanti di per sé l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente punto 1.d;
     - l'adozione di comportamenti indicati dal Codice Etico come violazioni gravi o gravissime dei principi e delle regole ivi definite;
     - ogni altra violazione del Codice Etico, del MO231, inclusi i protocolli Whistleblowing e le misure organizzative di prevenzione ivi richiamate (regole, disposizioni, procedure organizzative, protocolli di comportamento) o della normativa europea o nazionale richiamata dal d.lgs. 24/2023 che appaia diretta in modo univoco al compimento di uno o più reati presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 nell'interesse o a vantaggio dell'Ente;
     - le condotte che provochino grave danno morale o materiale o nel caso siano compiute, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto. Tra tale tipologia di condotte è inclusa ogni violazione del Codice Etico, del MO231, inclusi i protocolli Whistleblowing e le misure organizzative di prevenzione ivi richiamate (regole, disposizioni, procedure organizzative, protocolli di comportamento) che possa determinare l'applicazione a carico dell'Ente di sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001.

I provvedimenti disciplinari saranno irrogati secondo quanto previsto dalla presente Parte Generale del Modello ex d.lgs. 231/2001 e nel pieno rispetto delle norme sostanziali e procedurali previste dalle disposizioni vigenti. **Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 66 del CCNL – Occhiali Industria.**

Nei confronti degli amministratori di GRIMONT S.R.L.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede alle verifiche necessarie e, in caso di violazione accertata del Codice Etico, del MO231, inclusi i protocolli Whistleblowing e le procedure organizzative adottati dalla Società, o della normativa europea o nazionale richiamata dal d.lgs. 24/2023 assume i provvedimenti più opportuni, che possono includere:

- la censura del comportamento dell'amministratore da indicarsi formalmente nel verbale della seduta del CdA;
- in caso di consigliere delegato, la revoca (anche in via cautelare) dei poteri delegati;
- la sospensione del compenso;
- la segnalazione all'Assemblea per disporre l'eventuale sostituzione.

Qualora la violazione venga posta in essere da due o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'ODV231 riporterà direttamente all'Assemblea, la quale assumerà le iniziative più opportune.

Resta fermo il diritto ad eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori ai sensi di legge.

Nei confronti dei membri dell'Organo di Controllo

In caso di violazione accertata del Codice Etico, del MO231, inclusi i protocolli Whistleblowing e le procedure organizzative, o della normativa europea o nazionale richiamata dal d.lgs. 24/2023 da parte di componenti dell'Organo di Controllo, sono assunti i provvedimenti più opportuni anche su segnalazione dell'ODV231, in base alla gravità delle violazioni come definita al paragrafo 5.1. Tali provvedimenti possono includere:

- la censura del comportamento da indicarsi formalmente nel verbale della seduta;
- la sospensione del compenso;
- l'attivazione del procedimento di rimozione.

Resta fermo il diritto ad eventuali azioni di responsabilità nei confronti dei membri dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

Nei confronti del Whistleblowing Officer

In ipotesi di negligenza e/o imperizia del Whistleblowing Officer o di violazione del proprio dovere di riservatezza, l'Organo Amministrativo assumerà gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico e salva la richiesta risarcitoria.

Nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza

In ipotesi di negligenza e/o imperizia dell'Organismo di Vigilanza nell'esercizio dei propri compiti, l'Organo Amministrativo assumerà gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico e salva la richiesta risarcitoria.

Nei confronti di collaboratori, consulenti e altri destinatari diversi dalle categorie precedenti

GRIMONT S.R.L. provvede ad inserire nei contratti con i suddetti soggetti apposite clausole contrattuali che prevedono l'applicazione di penali e/o l'automatica risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno, in caso di violazione delle disposizioni ad essi applicabili contenute nel Codice Etico, nel MO231 e/o nelle eventuali procedure organizzative di cui è stata richiesta contrattualmente l'osservanza.

I suddetti strumenti saranno attivati da GRIMONT S.R.L., sempre proporzionalmente alla gravità della violazione riscontrata.

7. COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le disposizioni del Codice Etico e del MO231, inclusi i protocolli Whistleblowing e le procedure organizzative sono oggetto di interventi di informazione e formazione, finalizzati a rendere edotti tutti i destinatari in ordine al contenuto delle disposizioni e alla corretta applicazione delle procedure, dei protocolli e dei presidi di controllo che sono chiamati ad applicare.

In considerazione del ruolo svolto e della propria *mission*, GRIMONT S.R.L. punta a rendere informati tutti gli stakeholder in ordine alla presenza, all'effettiva implementazione e alla inderogabilità per l'ente delle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel MO231, inclusi i protocolli Whistleblowing e le procedure organizzative.

Obiettivo della Società è infatti quello di comunicare i contenuti e i principi quantomeno del proprio Codice Etico, del Modello e della propria Whistleblower Protection Policy, anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

Si considerano, infatti, destinatari del Modello sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nella Società o in

una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, sia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 231/01), ma, anche, più in generale, tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società. Fra i destinatari del Modello sono, quindi, annoverati i componenti degli organi sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i collaboratori occasionali, i consulenti esterni e i *partner*.

La Società, infatti, intende:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle attività "sensibili", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o, comunque, nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che GRIMONT S.R.L. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti. Tali soggetti destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dalla Società.

Le disposizioni del Codice Etico e del MO231, inclusi i protocolli Whistleblowing e le procedure organizzative, sono oggetto di interventi di informazione e formazione, finalizzati a rendere edotti tutti i destinatari in ordine al contenuto delle disposizioni e alla corretta applicazione delle procedure, dei protocolli e dei presidi di controllo che sono chiamati ad applicare.

L'implementazione delle attività di informazione e formazione aventi ad oggetto il Codice Etico, il MO231, inclusi i protocolli Whistleblowing e le procedure organizzative, e la normativa di settore è responsabilità dell'Organo Amministrativo, che si può avvalere di funzioni interne o esterne,

con il supporto dell'ODV231, a cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello e di promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. n. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali.

7.1. Nei confronti dei soggetti apicali

I soggetti apicali sono informati in ordine al contenuto del Codice Etico e del MO231, inclusi i protocolli Whistleblowing e le procedure organizzative al momento della rispettiva approvazione e dei rispettivi aggiornamenti.

L'ODV informa i soggetti apicali e, in particolare l'Organo Amministrativo, di tutte le eventualità (anche di natura normativa od operativa), che rendano opportuna la valutazione di un aggiornamento del MO231.

I soggetti apicali ricevono inoltre formazione in ordine alla corretta applicazione delle procedure organizzative e dei protocolli in tema di Whistleblowing.

7.2. Nei confronti dei dipendenti o dei soggetti sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei vertici di GRIMONT S.R.L.

Il Codice Etico e il MO231, inclusi i protocolli Whistleblowing e le procedure organizzative, sono portati a conoscenza di tutti i dipendenti (ivi compresi i dirigenti e i responsabili di unità organizzative) nonché dei collaboratori (che a qualsiasi titolo supportino in via continuativa le unità organizzative) attraverso:

- la consegna del Codice Etico;
- la consegna della Whistleblower Protection Policy;
- la messa a disposizione del Codice Etico e della Parte Generale del MO231 sulla rete intranet di GRIMONT S.R.L.;
- l'affissione nelle bacheche dei Codice Etico e della Parte Generale;
- la messa a disposizione delle Parti Speciali ai diversi soggetti destinatari delle disposizioni contenute;
- la messa a disposizione di procedure e protocolli attinenti alle mansioni da essi svolte per l'organizzazione.

La formazione relativa al Codice Etico e al MO231, inclusi i protocolli Whistleblowing e le relative procedure organizzative, è disciplinata secondo quattro livelli:

Livello	Destinatari	Quando	Contenuti minimi	Responsabili
1	Gruppo di Lavoro.	Nel corso del processo di sviluppo e costruzione del MO231 o di suoi aggiornamenti	I principi posti dal d.lgs. 231/2001, i contenuti del Codice Etico e del MO231, incluse le procedure organizzative e i protocolli in tema di Whistleblowing	Consulente esterno incaricato di affiancare la Società nel processo di costruzione/aggiornamento del MO231
2	Direzione; responsabili di unità organizzative; personale operativo; funzioni in outsourcing	Al termine del processo di sviluppo e costruzione del MO231 o di suoi aggiornamenti	Presentazione dei contenuti del Codice Etico e del MO231; approfondimento sui reati presupposto individuati come rilevanti dal processo di risk assessment (portata applicativa e principali possibili modalità commissive nell'ambito di attività sensibili); approfondimento sui flussi informativi verso l'ODV231	Consulente esterno incaricato di affiancare la Società nel processo di costruzione/aggiornamento del MO231 (in alternativa: la Direzione o l'ODV231 nominato)
3	Soggetti responsabili dell'applicazione delle procedure e dei protocolli (individuati dalle Parti Speciali e dalle procedure stesse)	Al termine del processo di sviluppo e costruzione del MO231 o di suoi aggiornamenti; ad ogni modifica di regole, protocolli	Le modalità applicative delle procedure e dei protocolli in tema di Whistleblowing	Consulenti esterni e/o ODV231 e/ responsabili di unità organizzative
4	Soggetti previsti dal Piano formativo 231; su richiesta	Ciclicamente, secondo le scadenze individuate dal Piano formativo 231	Individuati nel Piano Formativo 231	Consulenti esterni e/o ODV231 e/ responsabili di unità organizzative

La partecipazione alle attività di informazione e formazione è obbligatoria.

Eventuali soggetti sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti apicali di GRIMONT S.R.L. ricevono copia del Codice Etico, della Parte Generale del MO231 e della Whistleblower Protection Policy e vengono informati della cogenza delle disposizioni in essi contenuti.

Sono coinvolti nelle attività di formazione e informazione compatibilmente con la loro natura di soggetti non inseriti in via permanente nell'organizzazione di GRIMONT S.R.L.

7.3. Nei confronti degli altri stakeholder

In coerenza con quanto previsto per il Codice Etico, i principi e i contenuti del MO231 sono portati a conoscenza di tutti coloro con i quali la GRIMONT S.R.L. intrattiene relazioni attraverso comunicati o la pubblicazione nel sito internet.

Nei rapporti di natura contrattuale con soggetti anche non destinatari delle disposizioni del MO231, GRIMONT S.R.L., in ottica di responsabilità sociale, può provvedere alla consegna del Codice Etico al contraente, ove opportuno vincolandolo al rispetto delle disposizioni in esso contenute (per quanto ad esso applicabili).

GRIMONT S.R.L. si rende inoltre disponibile a fornire nelle sedi opportune (anche di natura associativa) testimonianze e *best practice* in ordine alla propria esperienza nello sviluppo del MO231 quale sistema di *compliance*, prevenzione e responsabilità sociale.

8. AGGIORNAMENTO DEL MO231

GRIMONT S.R.L. si impegna a mantenere il MO231 efficiente ed efficace nel tempo, curando il suo adeguamento e/o aggiornamento, in particolare in occasione di:

- **a.** aggiornamenti, modifiche o innovazioni normative;
- **b.** violazioni rilevanti del MO231 o verifiche che dimostrino la scarsa efficacia del medesimo rispetto al raggiungimento degli obiettivi;
- **c.** modifiche rilevanti della struttura organizzativa;
- **d.** modifiche rilevanti della realtà operativa (quali trasferimenti di sede, ampliamento dell'oggetto sociale e della tipologia di attività svolte, acquisizione di rami d'azienda).

Tali interventi sono orientati al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello e rivestono pertanto un'importanza prioritaria.

L'aggiornamento e l'adeguamento del Modello competono sempre al Consiglio di Amministrazione.

Eventuali modifiche di minore entità (ad esempio, la modifica puntuale e circoscritta di singole procedure o protocolli) potranno essere implementate, dando informazione al Consiglio di Amministrazione, da parte di soggetti dotati di competenza secondo l'organizzazione interna.